



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

DETERMINA DEL SINDACO

N. Registro 18 del 12-07-2023

Oggetto:	INCARICO DI ESPERTO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 26 AGOSTO 1992, N. 7, IN MATERIA DI "POLITICHE COMUNITARIE, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI", ALL'ING. FRANCESCO GIGLIONE
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di luglio, in Joppolo Giancaxio e nella residenza municipale

IL SINDACO

PREMESSO

- che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata professionalità;
- che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- che rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure di carattere giuridico-amministrativo;

VISTO l'art. 14 ("Incarichi ad esperti") della L.R. 26 agosto 1992 n. 7, come modificato dalla L.R. n. 26/1993, dalla L.R. n. 6/1997 e, da ultimo, dall'art. 9 della L.R. n. 5/2021, che così recita: "1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità ... Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

...

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. ...

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali.

...

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse.";

DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso presso la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della L.R. n. 5/2021 con il quale è stata prevista la possibilità di attribuire i detti incarichi anche al fine di svolgere "attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità";

CONSIDERATO che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a perseguire gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico, imprenditoriale, culturale, turistico e ambientale, così come indicato nel programma di Governo

depositato dal Sindaco in occasione delle elezioni amministrative del 2023 e per il quale ha ottenuto il consenso da parte della comunità Joppolese;

ATTESO che, nell'esercizio delle suddette facoltà, nonché nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari, è intendimento dello scrivente conferire incarico a soggetto esterno all'Amministrazione, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni, quale esperto in materia di Politiche Comunitarie, Urbanistica e LL.PP., per rendere maggiormente efficace ed incisiva l'attività amministrativa;

DATO ATTO che il richiamato intendimento, dettato anche dall'assenza di personale dotato di titoli di studio di livello universitario in materie tecniche, è reso oggi più cogente dalle difficoltà registrate in seno all'ufficio tecnico il cui Responsabile, peraltro, è presente in codesto comune a scavalco

RITENUTO

- in considerazione dell'impugnativa pendente dinanzi alla Corte Costituzionale dell'art. 9 della L.R. n. 5/2021, di non avvalersi della facoltà, introdotta dalla norma impugnata, di attribuire all'esperto compiti *lato sensu* gestionali;
- di doversi avvalere, in considerazione dell'importanza dell'incarico stesso e per l'ottimale perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale nonché per una migliore ottimizzazione dei servizi comunali, della qualificata collaborazione di idoneo professionista esterno esperto - a titolo oneroso - in politiche comunitarie, lavori pubblici e urbanistica che sia in grado, per competenza ed esperienza, di coadiuvare il Sindaco nello svolgimento dei compiti istituzionali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici in relazione alle materie oggetto del medesimo incarico;

CONSIDERATO che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, formatasi nella vigenza della norma prima dell'intervento del legislatore regionale del 2021:

- l'incarico *de quo*, essendo specificatamente disciplinato dalla L.R. 7/1992, rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo ed direzione dell'Ente, in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

- l'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;

- l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto il conferimento di tali incarichi deve intendersi *intuitu personae*;

DATO ATTO che nella sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008:

a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b) è affermato che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110,

comma 6, del D.to Lgs. N. 267/2000), recepito dalla L.R. n. 48/1991, e gli incarichi di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/1992;

VALUTATO

che, secondo il sedimentato orientamento giuscontabile, nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata l.r. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale.

Che le norme del Testo Unico del 2001 sono dettate con riguardo a soggetti diversi dal Sindaco;

che le attività, competenze e funzioni di quest'ultimo trovano, infatti, regolamento in norme differenti e precisamente nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione siciliana, nella l.r. n. 7 del 1992; è tale dettato normativo che prevede specificamente all'art. 13 tutte le competenze del Sindaco e che, al successivo art. 14 stabilisce, in evidente stretta connessione con la disposizione precedente, che per l'espletamento di tutte le attività di sua competenza il Sindaco può nominare degli esperti che devono avere determinate caratteristiche e svolgere talune funzioni. ... Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (cfr. Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica; diversamente opinando non vi sarebbe, (ad avviso della stessa Corte dei Conti), alcuna differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare. (cfr. Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR);

che, difatti, la facoltà del Sindaco di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto è rapportata all'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini; che in tale prospettiva ed in altri termini, l'attuale

sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, lo induce ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generalid'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

che nel contesto di siffatta cornice istituzionale (che, ovviamente, comporta che il Sindaco debba sovente occuparsi di problematiche ad alto contenuto tecnico e specialistico, tenuto anche conto

dei sempre maggiori e complessi poteri e funzioni assegnati dall'ordinamento della Repubblica all'ente locale) deve essere inquadrata la riferita previsione normativa recata dall'art. 14 della l.r.n. 7 del 1992...;

che pertanto tale possibilità va differenziata dalla generale previsione di acquisizione di consulenze da parte delle amministrazioni pubbliche (e quindi anche dei comuni), che costituisce comunque un'opzione, del tutto residuale e straordinaria, percorribile solo in presenza di speciali condizioni legittimanti e che non trova a livello comunale alcuna deroga specifica, dovendosi ritenere applicabili a questa diversa fattispecie le previsioni scaturenti dalla normativa statale in materia;

che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., quindi, consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

DATO ATTO, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3, comma 56 della legge 24/12/2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008;

CONSIDERATO, in relazione ai compensi, che l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n.159 rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", ha soppresso il vincolo di cui all'art 6 comma 7, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che imponeva la spesa massima per studi e consulenze nella misura del 20% di quella sostenuta nel 2009;

PRESO ATTO, altresì, che il legislatore ha posto dei limiti numerici alla facoltà del Sindaco di procedere alla nomina di esperti, e nella fattispecie la fascia demografica del Comune di Joppolo Giancaxio consente al Sindaco la nomina di non più di due esperti;

RAVVISATA, dunque, la necessità di disporre di un esperto di provata esperienza in materia di Politiche Comunitarie, Urbanistica e LL.PP., la cui attività possa essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo, impulso e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco;

DATO ATTO che, in particolare, le funzioni del suddetto esperto si articoleranno in:

- Consulenza giuridico-amministrativa e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione, progettazione ed implementazione di procedure finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi in materia di Politiche Comunitarie, Urbanistica e Lavori Pubblici;

- Ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle prerogative del Sindaco, rientrante nelle materie sopra indicate e nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;

VISTO il *curriculum vitae* dell'Ing. Francesco Giglione, dal quale si ricavano la professionalità e l'esperienza necessarie all'assolvimento dell'incarico *de quo*;

DATO ATTO che l'Ing. Francesco Giglione si è dichiarato disponibile a collaborare il Sindaco nell'attuazione del programma amministrativo sulle tematiche sopra specificate;

VISTO lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico di esperto esterno, in materia di "Politiche Comunitarie, Urbanistica e LL.PP.", all'Ing. Francesco Giglione, a partire dall'12 luglio 2023 e fino al 30.09.2023.

RITENUTO di determinare il compenso, per la durata dell'incarico, in Euro mille mensili, comprensivi degli oneri a carico dell'Ente e del professionista;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 ("Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo");
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, (anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92);
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che è stata acquisita (prot. n.) la dichiarazione in materia di impegno al rispetto del codice di comportamento e di inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché relativa all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONFERIRE l'incarico di esperto del Sindaco all'Ing. Francesco Giglione nato ad Agrigento il 27.07.1978 ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i., ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari di questo Ente, al fine di espletare le attività di consulenza connesse ai profili programmatori di cui in narrativa secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico che si allega al presente provvedimento *sub* lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO

che l'incarico decorre dal 12 luglio 2023 al 30 Settembre 2023.

- che l'incarico ha ad oggetto la consulenza giuridico-amministrativa e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione, progettazione ed implementazione di procedure

finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi in materia di Politiche Comunitarie, Urbanistica e Lavori Pubblici nonché ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle prerogative del Sindaco, rientranti nelle materie sopra indicate e nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;

- che l'incarico è a titolo oneroso e prevede un compenso mensile lordo di €. 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivo, come concordato consensualmente, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., con il professionista;

- che il detto compenso è inferiore allo "stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali";

- che l'incarico in argomento non costituisce rapporto di pubblico impiego, ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco o per espressa rinuncia del professionista, quest'ultima da comunicare con un preavviso di dieci giorni;

DI STABILIRE che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti descritti in premessa e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale inerenti le materie oggetto dell'incarico, essendo l'esperto, in ogni caso, tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e dell'normativa in materia di protezione dei dati personali;

DI RICHIEDERE all'Ing. Francesco Giglione la formale accettazione dell'incarico *de quo* con la sottoscrizione del disciplinare allegato;

DI DARE MANDATO alla Responsabile del Settore Economico Finanziario di procedere alla esecuzione delle superiori disposizioni e a curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento via PEC all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on line* e nella sezione "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori".

IL SINDACO

f.to Domenico Migliara



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile del settore **FINANZIARIO E PERSONALE** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

Joppolo Giancaxio, lì 12-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Concetta Burgio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **FINANZIARIO E PERSONALE** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

Joppolo Giancaxio, lì 12-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Concetta Burgio



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento